

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.26 DEL 26/02/2025

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2024 AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 4 DEL D.LGS.N.118/2011 E SS.MM.II. E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **ventuno** e minuti **quarantacinque** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Premazzi Mattia - Sindaco	Sì
2. Filiguri Lisa - Vice Sindaco	Sì
3. Abatini Matteo - Assessore	Sì
4. Germanò Antonio - Assessore	Sì
5. Tabano Marianna - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Amato Carla** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Premazzi Mattia** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2024 AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 4 DEL D.LGS.N.118/2011 E SS.MM.II. E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art.228 comma 3 del D.Lgs.n.267/2000 il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'[art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni."*;
- il [DLgs. n. 118/2011](#) ed in particolare l'art. 3 comma 1, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*
 - a) della programmazione (allegato n. 4/1);*
 - b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);*
 - c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);*
 - d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)."*
- l'art. 3, comma 4 del [DLgs. n. 118/2011](#), secondo cui *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui"*.

- il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al [DLgs. n. 118/2011](#) in tema di gestione dei residui: *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*
 - *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
 - *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
 - *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
 - *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione".

Dato atto che alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione di Giunta Comunale, in vista dell'approvazione del Rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- una variazione del bilancio di previsione dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, volto alla costituzione o incremento dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate agli esercizi successivi per le quali la copertura sarà data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa su cui dovranno essere imputate le relative obbligazioni;

- il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Vista la determinazione del responsabile dell'area affari generali e finanziari n.556 del 31/12/2024 ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO"

Vista altresì la determinazione del responsabile dell'area affari generali e finanziari n.64 del 4/02/2025 ad oggetto "RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI – VARIAZIONE DI CASSA";

Considerato che, come previsto dal Principio contabile All.4/2 al D.Lgs.n.118/2011, la successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli accertamenti parziali;

Preso atto che con nota prot.n.805 del 25/01/2025 il Responsabile dell'Area affari generali e finanziari ha trasmesso ai responsabili di area l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2024, allo stato degli atti, ai fini del loro riaccertamento;

Preso atto altresì che i responsabili di area hanno provveduto, come da documentazione agli atti, ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui provenienti dall'esercizio finanziario 2024 e precedenti, nonché la verifica in merito all'esatta imputazione in funzione dell'esigibilità;

Considerato che il responsabile finanziario, sulla base dei dati forniti dai responsabili di area, ha provveduto alla conseguente rilevazione contabile dei relativi movimenti finanziari;

Vista la deliberazione C.C. n.37 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

Visti i seguenti elaborati contabili:

- Residui attivi conservati, provenienti sia dalla competenza che dai residui
- Residui passivi conservati, provenienti sia dalla competenza che dai residui
- Residui attivi cancellati
- Residui passivi cancellati
- Prospetto di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, esercizio 2024, funzionale alla costituzione/incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa 2024, derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31/12/2024;
- Prospetti entrata e spesa di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, di competenza e di cassa, funzionali alla reimputazione dei residui attivi e passivi, del FPV di entrata e di spesa ed accertamenti e impegni reimputati secondo esigibilità sul Bilancio di previsione 2025/2027

- Variazione di cassa al bilancio 2025;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Revisore Unico del conto, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 con verbale n.8 del 26/02/2024;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile forniti dal Responsabile dell'Area affari generali e finanziari;

Visti:

- il D.Lgs.n.267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- Il D.Lgs. n.118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*"

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di Legge dai presenti

DELIBERA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono di seguito riportate;

2) di approvare il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31/12/2024 di cui all'art.228 comma 3 del D.Lgs.n.267/2000 come risultante dai documenti acquisiti, di seguito elencati ed allegati:

- Residui attivi conservati, provenienti sia dalla competenza che dai residui
- Residui passivi conservati, provenienti sia dalla competenza che dai residui
- Residui attivi cancellati
- Residui passivi cancellati
- Prospetto di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, esercizio 2024, funzionale alla costituzione/incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa 2024, derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31/12/2024;
- Prospetti entrata e spesa di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, di competenza e di cassa, funzionali alla reimputazione dei residui attivi e passivi, del FPV di entrata e di spesa ed accertamenti e impegni reimputati secondo esigibilità sul Bilancio di previsione 2025/2027
- Variazione di cassa al bilancio 2025;

3) di dare atto che le risultanze del presente Riaccertamento ordinario dei residui confluiranno nel Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2024, oggetto di successiva approvazione, nelle seguenti risultanze di sintesi alla data del 31/12/2024:

- Residui attivi: €.1.593.908,35
- Residui passivi: €.1.145.123,07
- F.P.V. per spese correnti: €.97.167,60
- F.P.V. per spese in conto capitale: €.145.902,14

4) di dare atto che sulla proposta è stato espresso parere favorevole del revisore con verbale n.8 del 26/02/2025

- Rendere, con successiva separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo n.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.

Avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Premazzi Mattia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Amato Carla
